

**N. 7299/2016 RG**



## **TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Lavoro CIVILE

Il Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia

Sciogliendo la riserva assunta

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

così provvede:

### **DECRETO**

La presente decisione ha ad oggetto la denuncia da parte del sindacato ricorrente di antisindacalità della condotta tenuta dalla società convenuta in relazione alle cessioni di credito a scopo di pagamento della quota associativa effettuate in suo favore da parte di alcuni suoi dipendenti ad esso aderenti, omettendo di versare gli importi man mano trattenuti ai lavoratori in questione tra settembre 2015 e maggio 2016.

Sostenendo che tale condotta, oltre a costituire inadempimento contrattuale, è idonea a comprimere la possibilità del sindacato di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per svolgere la sua attività, il sindacato ricorrente ha chiesto al giudice di accertarne l'antisindacalità, ordinarne l'immediata cessazione, condannare la convenuta a rimuoverne gli effetti con il pagamento dell'importo non versato fino al mese di maggio 2016 per un totale di € 377,70 nonché ad affiggere nella bacheca aziendale copia del decreto di accoglimento ed alla sua pubblicazione su uno o più giornali.

La domanda appare fondata e va pertanto accolta nei seguenti termini.

Questo giudice condivide pienamente l'orientamento giurisprudenziale - che fa capo alla sentenza n. 28269/2005 delle Sezioni Unite - che ammette la cessione parziale del credito retributivo in favore del sindacato da parte del lavoratore allo scopo di adempiere alla sua obbligazione di pagamento della quota associativa, escludendo la necessità del consenso del debitore ceduto e la sussistenza di ostacoli derivanti dalle previsioni normative di cui al d.p.r. 180 del 1950.



La cessione di credito, d'altronde, è particolarmente idonea a realizzare l'interesse del sindacato al proprio sostentamento, in quanto garantisce modalità regolari ed organizzate di raccolta delle quote associative, esonerandolo dalla necessità di esigere da ogni iscritto la sua quota e mettendolo così al riparo da inadempienze, ritardi e comunque da tutte le difficoltà insite nella esazione individuale.

Il datore di lavoro che non dà esecuzione ad una tale cessione di credito, dunque, non si rende soltanto inadempiente nei confronti del lavoratore, ma – ponendo il sindacato in tale situazione di incertezza e difficoltà – pone anche in essere una condotta antisindacale e ciò, per giurisprudenza pacifica, a prescindere dall'esistenza o meno di un intento al riguardo.

Gli elementi in atti impongono di ritenere provato che nel caso di specie la società convenuta ha posto in essere una tale condotta.

Il sindacato ricorrente ha innanzi tutto documentato l'esistenza di deleghe alla riscossione della quota associativa mediante trattenuta operata dall'azienda per tutti e sei i lavoratori Acciardi, Bombai, Foggia, Gervasio, Scarlino e Santoro a cui si riferisce la presente decisione.

Il medesimo ha altresì documentato di aver trasmesso alla società convenuta le comunicazioni di cessione di credito sottoscritte dai predetti lavoratori (doc. 8) .

A fronte dell'allegazione di parte ricorrente del mancato pagamento delle relative trattenute mensili a partire dal mese di settembre 2015, la società convenuta, decidendo di rimanere contumace, non ha offerto la prova di aver adempiuto né alla trattenuta, né al versamento delle quote.

In accoglimento della domanda di parte ricorrente va dunque dichiarata l'antisindacalità di tale condotta con conseguente ordine alla società convenuta di dare esecuzione alle cessioni e, in particolare, di pagare al sindacato ricorrente l'importo di € 377,70.

Non essendo emersi elementi concreti per configurare anche una lesione dell'immagine e della credibilità del sindacato agli occhi dei suoi iscritti, non appare sussistere la necessità di adottare ulteriori provvedimenti per rimuovere gli effetti di tale condotta antisindacale.

La decisione sulle spese segue la soccombenza della società convenuta.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 28 l. 300/1970,



- dichiara antisindacale la condotta della società Security Service s.r.l. consistente nel non aver dato compiutamente esecuzione alle cessioni di credito dei suoi dipendenti iscritti alla CISAL SNALV di Milano in favore di quest'ultima e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta a dare esecuzione, per il futuro, a dette cessioni ed al pagamento in favore del sindacato ricorrente dell'importo di € 377,70 oltre interessi e rivalutazione;
- condanna la medesima convenuta alla rifusione delle spese in favore del sindacato ricorrente liquidandole nell'importo di € 1.500 oltre I.V.A. e C.P.A.

Si comunichi

Milano 21 luglio 2016

***IL GIUDICE DEL LAVORO***

***DOTT.SSA SARA MANUELA MOGLIA***

